

**DDL di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS. 1766)**

OSSERVAZIONI E PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE

- 23 marzo 2020 -

Premessa

Il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. **Decreto "Cura Italia"**), avrebbe dovuto prevedere **misure di sostegno per le imprese maggiormente penalizzate** dalla situazione emergenziale in corso e dai provvedimenti del Governo (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020 e circolari interpretative del Ministero dell'Interno).

In realtà si rileva come **quasi nulla** di specifico sia stato previsto per uno dei settori più colpiti da questa situazione: ci riferiamo al settore del **commercio non alimentare**, che è stato **obbligato per disposizione normativa, o costretto di fatto alla chiusura** per mancanza di clienti e per il venire meno della forza lavoro. Ampi settori della distribuzione non alimentare non ricompresa nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 si ritrovano, infatti, impossibilitati nel mantenere i negozi aperti.

Si tratta in particolare delle imprese che operano nei settori dell'abbigliamento/tessile, delle calzature e pelletteria, della profumeria, dei mobili e arredamento, del bricolage, del pet food, dell'elettronica ecc., che operano in forma diretta o attraverso una rete di franchisee e che danno occupazione a centinaia di migliaia di addetti.

L'impatto del Coronavirus e le conseguenti misure prese sia dal Governo che a livello locale stanno **producendo danni economici irreparabili per queste attività, che potrebbero portare a conseguenze occupazionali** disastrose nei prossimi mesi.

La **situazione di "crisi" del settore** è quindi un **fatto reale** ed è così sintetizzabile:

- **negozi chiusi;**
- **fatturati pari a "0" o quasi;**
- **merce in casa da pagare ai fornitori;**
- **personale da gestire, con costi contributivi/previdenziali non sostenibili;**
- **paralisi del sistema, con rischi occupazionali senza precedenti.**

Nel commercio non food ci sono settori che sono in situazioni ancora più gravi rispetto ad altri operatori economici "in crisi" già individuati dal Decreto Legge n. 18/2020 ed ai quali sono state applicate una serie di tutele. Ne è un esempio **il settore del tessile/abbigliamento** che, a differenza del sistema della ristorazione e dei pubblici esercizi, ha degli impatti economici fortissimi sugli *stock* di prodotti stagionali a magazzino. Si tratta di merci già acquistate in grandissime quantità e che non potranno essere rivendute. In questi casi non si tratta quindi solo di interrompere un'attività e di fare fronte a tutti i costi fissi della stessa (personale, immobili, ecc.), ma anche di rimanere con merce invenduta e sottoposta ad obsolescenza, con impatti anche dell'80 % sui costi di impresa.

Siamo di fronte ad **un vero e proprio "stato di crisi"**, che **vedrà fallire o chiudere molte aziende** e quelle che resisteranno dovranno **mettere in atto gravi misure di contenimento degli impatti** derivante dall'attuale situazione, bloccando gli investimenti (per le imprese non alimentari ogni anno pari a 1 miliardo di euro) e agendo con tutte le leve disponibili per limitare i costi, riequilibrandoli a fatturati pari a zero.

Questo quadro gravissimo avrà **ripercussioni non solo sulle imprese commerciali del non food ma anche, a livello più generale, su tutto l'indotto e le filiere produttive.**

Si chiede quindi un intervento normativo che dichiari di fatto lo "stato di crisi" di questo settore, al pari di quanto è stato fatto per altre realtà di impresa nella stessa situazione (come ristoranti, bar, pub, turismo ecc.).

Occorrono misure molto più incisive per aiutare queste imprese a superare la situazione contingente ma, soprattutto, per **consentire alle stesse di sopravvivere** per tornare poi ad investire, dare occupazione e intraprendere un nuovo percorso di crescita, con una prospettiva futura per il Paese.

Le modifiche al testo del Decreto Legge n. 18/2020

Alla luce di quanto indicato in premessa, si ritiene che in sede di conversione in legge del d.l. n. 18/2020 debbano essere modificate e integrate alcune disposizioni, **al fine di rendere le stesse fruibili anche dalle imprese della Distribuzione commerciale non food, un settore che è stato incomprensibilmente escluso dalle misure di sostegno, pur essendo uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi in corso.**

Si propone in particolare quanto segue:

- **che il settore del commercio non alimentare, di qualunque dimensione, venga riconosciuto come "settore in crisi" e vengano di conseguenza applicate allo stesso tutte le misure di agevolazione che sono state e che verranno in futuro riconosciute alle imprese dei "settori in crisi".**

In dettaglio:

- **esplicitazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 anche alle imprese per le quali trova applicazione la sola **cigs**:** seppur chiara negli intenti, questa disposizione dovrebbe meglio esplicitare nel testo le categorie di lavoratori a cui si applica. La relazione tecnica infatti individua in modo chiaro e dettagliato la platea dei lavoratori destinatari delle previsioni di cui all'art. 22, identificando opportunamente i soggetti a cui non trovino applicazione le tutele "ordinarie" nei soli lavoratori non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di Solidarietà categoriali. Tale formulazione consente di includere senza alcun dubbio all'interno delle tutele le imprese esercenti attività commerciale che occupino mediamente più di 50 dipendenti che sono destinatarie della sola Cassa integrazione Guadagni Straordinaria, ma non della Cassa Ordinaria o del Fondo di integrazione Salariale. Ai fini di una maggiore chiarezza, si richiede pertanto di esplicitare all'interno del testo dell'art. 22 il dettaglio della platea dei beneficiari così come riportato nella relazione tecnica. In un momento di grave emergenza è inoltre indispensabile ridurre il più possibile i passaggi procedurali ordinariamente operanti per tale tipo di ammortizzatore, in modo da renderlo immediatamente operativo. Si richiede pertanto di eliminare l'obbligo di stipula dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali. Da ultimo, si segnala la criticità della previsione del pagamento diretto

della prestazione da parte dell'Inps, che potrebbe comportare ritardi della copertura dei lavoratori in un periodo di difficile congiuntura economica.

- **Estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 61 anche alle imprese del commercio non alimentare:** l'articolo 61 del Decreto Cura Italia ha esteso a determinati settori (tra i quali ristoranti, bar e pub) le previsioni originariamente introdotte (d.l. n. 9/2020) per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Si tratta della sospensione (fino al 30 aprile 2020) dei versamenti delle ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati, degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. Tale misura sarebbe di importante respiro per le imprese del commercio non food, ma **non è stata incomprensibilmente allargata a tali soggetti**, sebbene **gli impatti della crisi in corso ricadono pesantemente anche su questi contribuenti**.
- **Estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 62:** tale norma, al comma 2, proroga i versamenti fiscali solo per i soggetti di minore dimensione, ossia i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020. **Non si comprende la limitazione dell'agevolazione a tali soggetti, dal momento che gli impatti della crisi in corso ricadono pesantemente anche sulle imprese di maggiori dimensioni, come quelle del settore del commercio di prodotti non food.** Quantomeno le imprese di tale settore, a prescindere dal fatturato, dovrebbero essere incluse nella norma stante alla chiusura a cui sono soggette, che sta comportando l'azzeramento dei ricavi. **Appare paradossale chiedere a questi soggetti di rispettare termini di versamento di imposte** con la grave crisi finanziaria ed economica che le sta colpendo.
- **Incremento del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro** (art. 64): è previsto un credito d'imposta pari al 50% del costo sostenuto dalle imprese per la sanificazione degli ambienti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Si tratta tuttavia di un importo troppo basso, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni che hanno necessità di procedere alla sanificazione di moltissimi ambienti (uffici, punti vendita, depositi, magazzini, ecc.), per cui sarebbe necessario che l'importo previsto (massimo 20.000 euro) sia riconducibile ad ogni singola unità operativa.
- **Credito d'imposta per botteghe e negozi** (art. 65): alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta non si applica al momento alle attività non oggetto di obblighi di chiusura indicati agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. Si tratta di una misura di efficacia molto relativa, se si pensa alle pesanti difficoltà finanziarie degli esercenti, che in molti casi non saranno in grado di far fronte al pagamento dell'affitto. Un'agevolazione (credito di imposta) che presuppone in ogni caso il pagamento del canone, peraltro limitata al solo mese di marzo, risulta del tutto inefficace. Sarebbe necessario implementare misure più coraggiose per tutelare il settore del commercio, innanzitutto estendendo l'agevolazione in commento a tutte le imprese del commercio non food includendo

quindi anche le attività escluse da obblighi di chiusura. Anche tali attività infatti sono state costrette a chiudere per mancanza di clientela e forza lavoro, registrando un drastico calo (o azzeramento) del fatturato.

Ulteriori misure per il sostegno alle attività commerciali non food

Oltre ad alcune opportune modifiche alle disposizioni già contenute nel testo del Decreto Cura Italia, si ritiene necessario che siano introdotte in sede di conversione in legge alcune ulteriori misure a sostegno del settore commerciale non food.

In particolare si propone:

- **l'esenzione IMU per le attività commerciali del settore non alimentare:** si propone l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, in relazione ai periodi d'imposta dell'anno 2020 e 2021, a condizione che il proprietario dell'immobile strumentale che svolge attività commerciale di cessione di prodotti non alimentari abbia subito un sensibile calo di fatturato. Limitatamente ai casi in cui il proprietario dell'immobile commerciale non sia anche titolare dell'attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari, l'esenzione è subordinata alla circostanza che sia riconosciuta una riduzione, pari almeno al doppio del risparmio ottenuto, del canone di locazione pattuito e corrisposto dal conduttore. I soggetti beneficiari dell'agevolazione dovrebbero essere identificati nei soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono la propria attività commerciale non alimentare nei propri immobili strumentali, purchè dimostrino il calo di ricavi delle vendite (almeno del 20%), e nei proprietari immobiliari che concedono in locazione locali per lo svolgimento di attività commerciali non alimentari, a condizione che questi ultimi, ribaltino il beneficio nel canone di locazione, con un valore almeno doppio rispetto all'agevolazione concessa;
- **l'esonero dal pagamento di imposte locali e la riduzione della tassa rifiuti per le attività commerciali del settore non alimentare:** si propone l'esenzione di tributi locali (quali l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) per i soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono un'attività commerciale attraverso punti di vendita che abbiano ad oggetto la cessione di beni non alimentari e che abbiano subito un significativo calo dei ricavi delle vendite (almeno del 20%) a causa della crisi sanitaria in corso. Si propone altresì, a favore dei medesimi soggetti, una riduzione nel 2020 della tassa rifiuti per un importo almeno pari al 50%. La finalità di questa proposta è di prevedere, come misura agevolativa, un esonero o riduzione dal pagamento di tributi locali, così da sostenere le attività dei punti di vendita di beni non alimentari nel territorio dello Stato italiano che stanno subendo in modo più rilevante la crisi in corso, per una ripresa economica e per preservare gli attuali livelli occupazionali.

Proposte emendative

Indice

- 1. Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga**
- 2. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**
- 3. Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi**
- 4. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro applicabile per ogni sede operativa**
- 5. Applicazione anche a tutto il settore non alimentare del credito di imposta per botteghe e negozi**
- 6. Esenzione IMU per attività commerciali del settore non alimentare**
- 7. Esonero imposte locali per attività commerciali del settore non alimentare**

1) Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

All'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro quali CIGO e Fondi di solidarietà categoriali, possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.>>

MOTIVAZIONE

Sul tema lavoro, per quanto riguarda gli interventi previsti all'interno del Decreto con riferimento agli ammortizzatori sociali speciali, l'art. 15 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga), seppur condivisibile nell'intento di fornire uno strumento di sostegno immediatamente applicabile sull'intero territorio nazionale per far fronte all'emergenza Covid, **presenta un'ambiguità testuale che rende dubbia la sua utilizzabilità dalle aziende del settore della Distribuzione Moderna Organizzata.** La formulazione letterale del primo comma, infatti, ammette alla speciale cassa integrazione in deroga i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione e riduzione di orario. Il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere tutte quelle realtà aziendali che hanno accesso agli ammortizzatori ordinari, identificabili, nel caso delle imprese esercenti attività commerciali che occupino mediamente più di 50 dipendenti, nella sola Cassa integrazione guadagni straordinaria, che presenta complessità procedurali di attivazione, una corposa istruttoria documentale, una decorrenza non retroattiva e costi elevati che mal si attagliano alla situazione di massima urgenza dettata dall'emergenza.

Tuttavia, la relazione tecnica individua in modo più chiaro e dettagliato la platea dei lavoratori destinatari delle previsioni di cui all'art. 15, identificando opportunamente i soggetti a cui non trovino applicazione le tutele "ordinarie" nei soli lavoratori non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di Solidarietà categoriali. Tale formulazione consente di includere senza alcun dubbio all'interno delle tutele le imprese esercenti attività commerciale che occupino mediamente più di 50 dipendenti che, come detto, sono destinatarie della sola Cassa integrazione Guadagni Straordinaria, ma non della Cassa Ordinaria o del Fondo di integrazione Salariale. Ai fini di una maggiore chiarezza, si richiede pertanto di esplicitare all'interno dell'art. 15 il dettaglio della platea dei beneficiari così come riportato nella relazione tecnica.

In un momento di grave emergenza è inoltre indispensabile ridurre il più possibile i passaggi procedurali ordinariamente operanti per tale tipo di ammortizzatore, in modo da renderlo immediatamente operativo. Si richiede pertanto di eliminare l'obbligo di stipula dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali.

Da ultimo, si segnala la criticità della previsione del pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, che potrebbe comportare ritardi della copertura dei lavoratori in un periodo di difficile congiuntura economica.

2) Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

All'art 61, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

<< s) le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari >>

MOTIVAZIONE

La disposizione intende agevolare una serie di attività consentendo la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dei versamenti relativi all'IVA. Si richiede che tale sospensione venga applicata anche alle imprese che svolgono attività commerciali di vendita al dettaglio nel settore non food.

3) Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

All'articolo 62 comma 2 sopprimere le seguenti parole:

<< con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge >>

MOTIVAZIONE

L'art. 62 introduce misure agevolative in materia di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a favore dei contribuenti. Il comma 2 sospende tuttavia i versamenti da autoliquidazione, in scadenza tra l'8 e il 31 marzo, solo per i soggetti di minori dimensioni, ossia per i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente all'entrata in vigore del decreto.

Non si comprende la ragione per cui il legislatore abbia limitato l'agevolazione in esame solo a tali categorie di operatori, dal momento che gli impatti della crisi in corso ricadono pesantemente anche sulle imprese di maggiori dimensioni.

Si propone pertanto di eliminare qualsiasi riferimento ai ricavi conseguiti dall'impresa, al fine di rendere applicabile l'agevolazione in oggetto a tutti i soggetti che di fatto sono colpiti dalla grave crisi finanziaria ed economica in corso.

4) Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro applicabile per ogni sede operativa

Sostituire l'articolo 64 con il seguente:

<< 1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuna sede operativa.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. >>

MOTIVAZIONE

La disposizione che si intende emendare prevede un credito d'imposta pari al 50% del costo sostenuto dalle imprese per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ogni operatore. Si tratta tuttavia di un importo piuttosto modesto, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni che hanno necessità di procedere alla sanificazione di moltissimi ambienti (uffici, punti vendita, depositi, magazzini, ecc.).

Per una maggiore efficacia della misura, pertanto, si propone di rendere applicabile il credito d'imposta ad ogni singola unità operativa, in luogo del riferimento al singolo beneficiario.

5) Applicazione al settore non alimentare del credito di imposta per botteghe e negozi

Al comma 1 dell'articolo 65, dopo le parole:

<< ai soggetti esercenti attività d'impresa>> e prima delle parole << è riconosciuto >>

inserire le seguenti:

<< di vendita di prodotti non alimentari >>.

Conseguentemente al comma 2 sono abrogate le seguenti parole:

<< non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed >>.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa in esame pone l'obiettivo di estendere il credito di imposta sul canone di locazione commerciale relativo al mese di marzo 2020 a tutte le imprese che vendono prodotti non alimentari. Tutte queste attività, infatti, risultano quelle maggiormente penalizzate in questo momento e rappresentano un settore gravemente in crisi. Anche le attività non obbligate alla chiusura hanno dovuto in molti casi rimanere chiuse per mancanza di clientela e forza lavoro, registrando un drastico calo (o azzeramento) del fatturato.

6) Esenzione IMU attività commerciali settore non alimentare

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

<< 65-bis. (Esenzione IMU per le attività commerciali del settore non alimentare) 1. Per gli immobili strumentali destinati allo svolgimento di un'attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020 e all'anno 2021.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano alle imprese che hanno subito un decremento dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non alimentari almeno pari al 20 per cento alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, rispetto al corrispondente valore relativo al 2019. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento

3. Nei casi in cui gli immobili di cui al precedente comma 1 siano concessi in locazione per lo svolgimento di attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari, l'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione a condizione che sia disposta una riduzione del canone di locazione pattuito tra le parti per un importo almeno pari al doppio del valore dell'agevolazione concessa. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione sono tenuti ad effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione canone del contratto di locazione, nonché la compilazione di un apposito quadro della dichiarazione dei redditi. >>

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame prevede l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. n. 201/2011, in relazione ai periodi d'imposta dell'anno 2020 e 2021, a condizione che il proprietario dell'immobile strumentale che svolge attività commerciale di cessione di prodotti non alimentari abbia subito un sensibile calo dei ricavi delle vendite. Limitatamente ai casi in cui il proprietario dell'immobile commerciale non sia anche titolare dell'attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari, l'esenzione è subordinata alla circostanza che sia riconosciuta una riduzione, pari almeno al doppio del risparmio ottenuto, del canone di locazione pattuito e corrisposto dal conduttore.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono identificati nei soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono la propria attività commerciale non alimentare nei propri immobili strumentali, purché dimostrino il calo di ricavi delle vendite, e nei proprietari immobiliari che concedono in locazione locali per lo svolgimento di attività commerciali non alimentari, purché, questi ultimi, ribaltino il beneficio nel canone di locazione, con un valore almeno doppio rispetto all'agevolazione concessa.

La proposta, attraverso l'esenzione dell'IMU, è volta ad agevolare gli esercenti attività commerciale nel settore non alimentare che stanno subendo i maggiori danni economici per le misure fortemente restrittive emanate a seguito dell'emergenza connessa al propagarsi del COVID-19, e della generale situazione di crisi ad essa collegata.

7) Esonero imposte locali per attività commerciali settore non alimentare

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

<< 65-bis. (Esonero imposte locali per le attività commerciali del settore non alimentare) 1. L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano cessioni di beni attraverso punti di vendita non alimentari.

2. Per soggetti di cui al primo comma, altresì, non è dovuta in misura ridotta almeno del 50 per cento la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente l'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle imprese che hanno subito un decremento dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non alimentari almeno pari al 20 per cento alla data di entrata in vigore del presente decreto legge rispetto al corrispondente valore relativo al 2019. Il decremento dei ricavi può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

4. Alle minori entrate per i Comuni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 si provvede attraverso appositi stanziamenti da parte dello Stato. >>

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento prevede l'esenzione di tributi locali minori e la riduzione del 50% della tassa rifiuti a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono un'attività commerciale attraverso punti di vendita che abbiano ad oggetto la cessione di beni non alimentari e che abbiano subito un significativo calo dei ricavi delle vendite a causa della crisi sanitaria in corso. La finalità della modifica proposta è di prevedere una misura agevolativa che possa sostenere le attività maggiormente colpite dall'emergenza di questo periodo, ossia il commercio di beni non alimentari, per una ripresa economica e per preservare gli attuali livelli occupazionali.